

**D. lgs. 21 aprile 1993, n. 124**<sup>1 2 3</sup>

(Il testo originario è stato pubblicato nella G.U. del 27 aprile 1993 n.40 ed è entrato in vigore il 28 aprile 1993)

*Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> L'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo n. 252/2005 ha abrogato il decreto legislativo n. 124/1993.

**In base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 252/2005, il decreto n.124/1993 continua ad applicarsi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.**

<sup>2</sup> Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate da: d.lgs. n.585/1993, l. n.335/1995, d.l. n. 669/1996 convertito in legge, con modificazioni, con l. n. 30/1997, l. n.449/1997, l. n.144/1999, d.lgs. n.47/2000, l. n.388/2000, d.lgs. n.168/2001, dal d.l. n.269/2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 326/2003, dalla legge n. 350/2003 e dalla legge n. 243/2004, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>3</sup> Tra parentesi quadre [ ] sono riportati i refusi e le disposizioni che, sulla base della sopravvenuta legislazione, sono superate.

<sup>4</sup> **L'art.3, comma 1, lettera v), della l. n. 421/1992** dispone che: *“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art.38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: (omissis)*

*v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della*

**Art. 1.***Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

**Art. 2.***Destinatari*

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

- a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
- b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- b-bis)<sup>5</sup> per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
- b-ter)<sup>6</sup> per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565<sup>7</sup>, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

---

*legge 9 marzo 1989 n.88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'art.17 della legge 29 dicembre 1990 n.408.”*

<sup>5</sup> Lettera introdotta dall'art.4, comma 1 della l.n.335/1995.

<sup>6</sup> Lettera introdotta dall'art.17 comma 1 lett. a) del d.lgs.n.47/2000.

<sup>7</sup> Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” istituito in seno all'INPS.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a)<sup>8</sup> per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

### Art. 3.

#### *Istituzione delle forme pensionistiche complementari*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti<sup>9</sup>:

a)<sup>10</sup> contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

<sup>8</sup> Lettera modificata dall'art.4, comma 2 della l.n.335/1995 e dall'art.17, comma 1, lett. a) del d.lgs.n.47/2000.

<sup>9</sup> **L'art.58, comma 12 della legge n. 144/99** dispone che: "I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti".

<sup>10</sup> Lettera così integrata dall'art.4, comma 3 della l. n. 335/1995.

c-bis)<sup>11</sup> accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

c-ter)<sup>12</sup> accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565<sup>13</sup>, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

1-bis) Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari.<sup>14</sup>

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]<sup>15</sup>, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 2, comma 4<sup>16</sup>, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche comple-

<sup>11</sup> Lettera introdotta dall'art.4, comma 4 della l. n. 335/1995.

<sup>12</sup> Lettera introdotta dall'art.17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.47/2000.

<sup>13</sup> Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" istituito in seno all'INPS.

<sup>14</sup> Comma introdotto dall'art. 1, comma 35 della legge 243/2004.

<sup>15</sup> Il rinvio deve intendersi all'art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001.

<sup>16</sup> **L'art.26, comma 20, della l. n. 448/1998** dispone che: " Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195 potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.195 del 1995".

mentari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'articolo 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

#### Art. 4.

##### *Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio*

1. Fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile;

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione<sup>17</sup>; da parte della commissione di cui all'art.16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del

<sup>17</sup> **L'art.5, comma 1 della l. n. 335/1995** dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art.4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo".

bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione<sup>18</sup>. Con uno o più decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a)<sup>19</sup>;

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti<sup>20</sup>;

<sup>18</sup> Periodo sostituito dall'art.59, comma 41 della l. n.449/97.

<sup>19</sup> Disposizione superata per effetto dell'attribuzione, sulla materia, del potere regolamentare alla Commissione.

<sup>20</sup> **L'art.2 del d.l. n.129/1997** dispone che: "All'art.4, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 23 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni ed integrazioni le parole 'facendo riferimento ai criteri di cui all'art.3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1' si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare".

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.

4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:

a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;

b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;

c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'articolo 16.

7.<sup>21</sup> La Covip disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.

#### Art. 5.

##### *Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo*

1.<sup>22</sup> La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di la-

voro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

#### Art. 6

##### *Regime delle prestazioni e modelli gestionali.*<sup>23</sup>

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1<sup>24</sup>, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione se-

<sup>23</sup> Gli attuali commi 1, 1-bis), 2, 2-bis), 3, 4, 4-bis), 4-ter), 4-quater), 4-quinquies), e 4-sexies) così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art.3, comma 26, della l.n.335/1995.

<sup>24</sup> L'art.1, comma 1, lett.c) della l.n.1/91, relativo alla gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari è stato abrogato dall'art.66, comma2 lett.b) del d.lgs.415/1996.

<sup>21</sup> Comma sostituito dall'art.74, comma 5, lett. a) della l. n.388/2000.

<sup>22</sup> Comma così modificato dall'art.74, comma 5, lett. b) della l.n.388/2000.

condo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

*d)* sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera *a)*, nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera *e)*;

*e)* sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinqies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

*1-bis.* Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

*1-ter.*<sup>25</sup> Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma *1-bis*.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

*2-bis.* I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-*bis* del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

*4-bis.*<sup>26</sup> Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo<sup>27</sup> richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non ap-

<sup>25</sup> Comma introdotto dall'art.58, comma 8, lett.a) della l.n.144/1999.

<sup>26</sup> Comma da ultimo modificato dall'art.71, comma 3 lett. a) e b), della l. n.144/1999.

<sup>27</sup> Inciso introdotto dall'art.74, comma 5, lett. c) della l. n. 388/2000.

partengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-*quinqüies* e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-*ter*. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori

conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

4-*quater*. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-*quinqüies*. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-*sexies*. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati diretta-

mente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287], in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

#### **Art. 6-bis.**

##### *Banca depositaria*<sup>28</sup>

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti [di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art.3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83].

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-*quinquies*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al [citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983].

#### **Art.6-ter.**

##### *Convenzioni*<sup>29</sup>

1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, e 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condi-

zioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

#### **Art. 7.**

##### *Prestazioni*

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2.<sup>30</sup> Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b-ter*), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*).

4.<sup>31</sup> L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione<sup>32-33</sup> dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per te-

<sup>30</sup> Comma integrato dall'art.17, comma 1, lett. c) del d.lgs.n.47/2000.

<sup>31</sup> Comma sostituito dall'art.58, comma 8, lett. b) della l. n.144/1999.

<sup>32</sup> **L'art.7, comma 2, della legge 53/2000** dispone che: "Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'art.7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 (congedi per la

<sup>28</sup> Articolo introdotto dall'art.7 della l. n. 335/1995.

<sup>29</sup> Articolo introdotto dall'art.71, comma 3 lett. c), della l. n.144/1999.

rapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lett. c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:

3. la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato salvo<sup>34</sup> che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335;

formazione) e 6 (congedi per la formazione continua) della presente legge.”

<sup>33</sup> **L'art.5, comma 1, del d.lgs. n.151/2001** dispone che: “Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.32 (congedo parentale), il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 2000 n.53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione”.

<sup>34</sup> Lettera modificata dall'art.3, comma 1, lett. a) del d.lgs.47/2000.

b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

### Art. 8.

#### Finanziamento<sup>35</sup>

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati<sup>36</sup>, ovvero di soggetti di cui all'articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

1-bis<sup>37</sup> Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo.

<sup>35</sup> **L'art.8, comma 2, della l. n. 335/1995** dispone che: “Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui l'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data”.

<sup>36</sup> **L'art.71, comma 4, della l. n.144/1999** dispone che: “Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.”

<sup>37</sup> Comma introdotto dall'art.17 del d.lgs.n.47/2000 e, successivamente, così modificato dall'art.78, comma 14, della l.n.388/2000.



2.<sup>38</sup> Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale<sup>39</sup> della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rap-

porto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo<sup>40</sup>.

5.<sup>41</sup> [Gli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.]

### Art. 9.

#### *Fondi pensione aperti*<sup>42</sup>

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, [nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77<sup>43</sup> e successive modificazioni ed integrazioni], ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma [2<sup>44</sup>].

2.<sup>45</sup> Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, com-

<sup>40</sup> Per i dipendenti pubblici si veda l'accordo quadro sottoscritto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999 e il D.P.C.M. del 20.12.1999.

<sup>41</sup> Comma implicitamente abrogato dall'art.8, comma 26 della l.335/1995 che ha introdotto il comma 1-bis all'art.6 del d.lgs.124/93.

<sup>42</sup> **L'art.9, comma 2, della l. n. 335/1995** dispone che: "*Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari*".

<sup>43</sup> L'inciso deve intendersi superato a seguito della modifica operata dall'art.3, comma 26 della l. n. 335/1995 che ha abilitato le società di gestione del risparmio alla gestione e istituzione di fondi pensione.

<sup>44</sup> Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l. n.335/95, deve intendersi all'art.6, comma 3.

<sup>45</sup> Comma così modificato dall'art.9, comma 1 della l. n. 335/1995.

<sup>38</sup> Comma modificato dall'art.8 della l. n.335/1995.

<sup>39</sup> **L'art.3, comma 25 della l.n.335/95** dispone che: "*Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto*".

ma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

3.<sup>46</sup> Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.

#### **Art. 9-bis.**

##### *Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti*<sup>47</sup>

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, del-

la legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### **Art. 9-ter.**

##### *Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita*<sup>48 49</sup>

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

<sup>48</sup> Articolo introdotto dall'art.2, comma 1, del d.lgs.47/2000;

<sup>49</sup> **L'articolo 10, comma 3 del d.lgs.n.47/2000** dispone che: "Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi."

<sup>46</sup> Comma così modificato dall'art.59, comma 41, ultimo periodo della l. n. 449/1997.

<sup>47</sup> Articolo introdotto dall'art.2, comma 1, del d.lgs.n.47/2000.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.

#### Art. 10.

##### *Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione*<sup>50</sup>

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio<sup>51</sup>:

- a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter<sup>52</sup>;
- c) il riscatto della posizione individuale.

1-bis.<sup>53</sup> Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art.7.

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter<sup>54</sup> possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter<sup>55</sup> conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

<sup>50</sup> Rubrica così sostituita dall'art.3, comma 1, lett.b) punto 1, del d.lgs.n.47/2000.

<sup>51</sup> Alinea modificato dall'art.1, comma 2 del d. lgs. N.585/1993.

<sup>52</sup> Lettera modificata dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 2 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>53</sup> Comma introdotto dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 3 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>54</sup> Comma modificato dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 4 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>55</sup> Comma modificato dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 5 del d.lgs.n.47/2000.

3-bis.<sup>56</sup> Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocimento agli iscritti ai fondi.

3-ter.<sup>57</sup> In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

3-quater.<sup>58</sup> In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3-quinquies.<sup>59</sup> I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.

<sup>56</sup> Comma introdotto dall'art.10, comma 1, della l. n.335/1995 e modificato dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 6 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>57</sup> Comma introdotto dall'art.10, comma 1, della l. n. 335/1995 e modificato dall'art.58, comma 8, lett.c), della l.n.144/1999.

<sup>58</sup> Comma introdotto dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 7 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>59</sup> Comma introdotto dall'art.3, comma 1, lett. b) punto 7 del d.lgs.n.47/2000.

**Art. 11.***Vicende del fondo pensione*

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'articolo 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141<sup>60</sup>, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario

straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

**Art. 12.***Contributo di solidarietà*

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103<sup>61</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantona-

<sup>61</sup> **L'art.9-bis del d.l.n.103/1991**, dispone che:

*"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n.153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.*

*2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.*

*3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza."*

<sup>60</sup> Il rinvio è da intendersi ora agli articoli 70 e seguenti del d. lgs. n. 385/93 (t.u. bancario).

mento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis.<sup>62</sup> All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".<sup>63 64</sup>

<sup>62</sup> Comma introdotto dall'art.2, comma 1, del d.lgs.n.585/1993.

<sup>63</sup> L'art.5, comma 1, del d.lgs.n.80/1992 dispone che:

"1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art.1 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria prevista dal d.l.26/1979) dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.9-bis del decreto legge 29 marzo 1991 n.103, convertito con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991 n.166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può chiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.

4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, vengono determinate:

a) le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1; b) la parte del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'art.9-bis del decreto legge 29 marzo 1991,

### Art. 13.

#### Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni

1.<sup>65</sup>

2.<sup>66</sup>

3.<sup>67</sup>

4.<sup>68</sup>

5.<sup>69</sup>

6.<sup>70</sup>

n.103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n.166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo".

<sup>64</sup> L'art.3, comma 102 della legge n.350/2003 ha inoltre disposto che :

"A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d) della predetta legge 28 dicembre 2001, n.448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n.357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli...(omissis), prestazioni complementari al trattamento di base. (Omissis)." – Al riguardo si veda anche il D.M. 1° aprile 2004 che ha definito le modalità di applicazione del contributo di solidarietà per il periodo 2004-2006.

<sup>65</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>66</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>67</sup> Disposizione superata. L'art.3, comma 1, del d.lgs.n.314/97 ha sostituito l'art.48 del DPR n.917/1986 (T.u.i.r). Detto articolo è stato da ultimo modificato dall'art.1, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza complementare.

<sup>68</sup> Disposizione superata. L'art.1, comma 1 lett. a) del d.lgs.n.47/2000 ha riscritto l'art.10, comma 1 lett. e-bis) del T.u.i.r..

<sup>69</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.

**Art. 14.***Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita*<sup>78</sup>7.<sup>71</sup>8.<sup>72</sup>9.<sup>73</sup>10.<sup>74</sup>11.<sup>75</sup>12.<sup>76</sup>

13.<sup>77</sup> Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.

<sup>70</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>71</sup> Disposizione superata. L'art.10, comma 1 lett. e) del d.lgs.n.47/2000 ha riscritto l'art.47, comma 2 lett. h-bis del T.u.i.r.

<sup>72</sup> Disposizione superata. L'art.3, comma 1, del d.lgs.n.314/97 ha sostituito l'art.48 del T.u.i.r.. Detto articolo è stato da ultimo modificato dall'art.1, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza complementare.

<sup>73</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>74</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>75</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000

<sup>76</sup> Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000

<sup>77</sup> Comma modificato dall'art.3, comma 1, lett. c) punto 2 del d.lgs.n.47/2000.

1.<sup>79</sup> I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimo-

<sup>78</sup> Articolo sostituito dall'art.5, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall'art.9, comma 1, del d.lgs.47/2000, come modificato dal d. lgs.168/2001, detta disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

<sup>79</sup> Comma così risultante per effetto delle modifiche recate dal d.lgs.n.168/2001 e dall'art.12, comma 5 del d.l.n.269/2003, convertito, con modificazioni, con legge n.326/2003.

nio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2.<sup>80</sup> Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo.

3.<sup>81</sup> Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nelle misure del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.<sup>82</sup>

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'impo-

sta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.

#### **Art. 14-bis.**

*Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter<sup>83</sup>*

1.<sup>84</sup> I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del ri-

<sup>80</sup> Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.

<sup>81</sup> Comma modificato dall'art.12, comma 6 del d.l.n.269/2003, convertito, con modificazioni, con legge n.326/2003.

<sup>82</sup> **L'art.5, comma 4 del d.lgs.n.47/2000** dispone che: *"Le disposizioni del comma 3 dell'art.14 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto"* (1.1.2001).

<sup>83</sup> Articolo introdotto dall'art.6, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall'art.9, comma 1, del d.lgs.n.47/2000, come modificato dal d.lgs.n.168/2001, detta disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

<sup>84</sup> Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.

sultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

2-bis.<sup>85</sup> Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.

#### **Art. 14-ter.**

*Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili*<sup>86</sup>

1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

<sup>85</sup> Comma introdotto dal d.lgs.168/2001.

<sup>86</sup> Articolo introdotto dall'art.7, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall'art.9, comma 1, del d.lgs.47/2000, come modificato dal d.lgs.168/2001. Detta disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7.

#### **Art. 14-quater.**

*Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421*<sup>87</sup>

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2.<sup>88</sup> Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

2-bis.<sup>89</sup> Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.<sup>90</sup>

<sup>87</sup> Articolo introdotto dall'art.8, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall'art.9, comma 1, del d.lgs.n.47/2000 detta disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

<sup>88</sup> Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.

<sup>89</sup> Comma introdotto dal d.lgs.n.168/2001.

<sup>90</sup> Al riguardo l'art.8, comma 1-bis del d.lgs.n.47/2000, prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente



3.<sup>91</sup> Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

#### Art. 15.

##### *Responsabilità degli organi del fondo*

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.<sup>92</sup>

2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

---

la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.

<sup>91</sup> Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.

<sup>92</sup> Si veda anche l'art. 2391, 1° comma nonché l'articolo 2629-bis del codice civile, introdotto dall'art. 31, comma 1 della l. n. 262/2005.

**L'articolo 2629-bis c.c.** dispone che: *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*.

**L'articolo 2391, 1° comma, c.c.** dispone che: *“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale”*.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;

b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 4<sup>93</sup> e 5;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

4. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

#### Art. 16.<sup>94</sup>

##### *Vigilanza sui fondi pensione<sup>95</sup>*

*(omissis)*

#### Art. 17.<sup>96</sup>

##### *Compiti della commissione di vigilanza<sup>97</sup>*

*(omissis)*

#### Art. 18.

##### *Norme finali*

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421<sup>98</sup>, non

---

<sup>93</sup> Il riferimento deve ora intendersi all'art.6, comma 4-*quinquies*), per effetto delle modifiche recate all'art.6 dalla l.n.335/1995.

<sup>94</sup> Si veda ora l'articolo 18 del decreto n. 252/2005 entrato in vigore il 14/12/2005.

<sup>95</sup> Articolo modificato dall'art.13 della l. n.335/1995.

<sup>96</sup> Si veda ora l'articolo 19 del decreto n. 252/2005 entrato in vigore il 14/12/2005.

<sup>97</sup> Articolo così sostituito dall'art.14 della l. n. 335/1995.

<sup>98</sup> La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è entrata in vigore il 15 novembre 1992.

si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre [l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994]<sup>99</sup> Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni<sup>100</sup> dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi [4]<sup>101</sup> e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa<sup>102</sup>.

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17<sup>103</sup>; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

<sup>99</sup> Termine così definito dall'art.5, comma 1 del d.lgs.n.585/1993. Considerato il superamento della versione iniziale dell'art.13 disposto dall'art.11, comma 1, della legge n. 335/95 e ora dal d.lgs.47/2000, il rinvio effettuato dall'art.18, comma 1, ai commi 5 e 7 dell'art.13 ha perso rilievo.

<sup>100</sup> Termine portato da due a quattro anni dall'art.15, comma 1, della l. n. 335/1995.

<sup>101</sup> Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l.n.335/95, deve intendersi all'art.6 comma 4-*quinquies*.

<sup>102</sup> Comma modificato dall'art.15, comma 2, della l. n. 335/1995.

<sup>103</sup> Comma modificato dall'art.15, comma 3, della l. n. 335/1995.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi [4]<sup>104</sup> e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.

6-bis.<sup>105</sup> Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'art.16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce

<sup>104</sup> Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l.n.335/95, è all'art.6 comma 4-*quinquies*.

<sup>105</sup> Comma introdotto dall'art.59, comma 40, della l. n. 449/97.

al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'art.17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7<sup>106</sup> e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. [Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.<sup>107</sup>] Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13<sup>108</sup>.

<sup>106</sup> **L'art.34, comma 1, della l. n. 448/1998** dispone che: " *Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art.59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuta in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.*"

<sup>107</sup> Detto riferimento ha perso rilievo, considerato che i commi 2 e 3 dell'art.13 sono disposizioni superate. Al riguardo, a decorrere dal 1.1.2001, si applica la disciplina fiscale di cui all'art.4, comma 3 del d.lgs.n.47/2000.

<sup>108</sup> Periodo introdotto dall'art. 15, comma 4, lett. b), della l. n. 335/1995.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis.<sup>109</sup> Alle forme pensionistiche di cui al comma 1 gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto<sup>110</sup> del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

8-ter.<sup>111</sup> Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e

<sup>109</sup> Comma introdotto dall'art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 585/1993.

<sup>110</sup> Si veda al riguardo il D.M. 23.6.1994, pubblicata nella G.U. del 16.7.1994 n.165.

<sup>111</sup> Comma introdotto dall'art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 585/1993.

della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'articolo 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.

8-*quater*.<sup>112</sup> Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.<sup>113</sup>

8-*quinquies*.<sup>114</sup> L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.<sup>115</sup>

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70<sup>116</sup>, assunti successivamente

alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto<sup>117</sup>.

#### Art.18-bis.

##### *Sanzioni penali ed amministrative*<sup>118</sup>

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale<sup>119</sup> è punito con la reclusione da [sei mesi a tre anni] e con la multa

---

30 giugno 1994, n.509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali”.

Il comma 2 e ss. del predetto art. 64 dispongono la soppressione a decorrere dal 1.10.99 dei fondi per la previdenza integrativa dell'AGO per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

<sup>117</sup> Si ricordano anche le seguenti altre disposizioni: Art.3, comma 25, l. n. 335/1995; **art.5, comma 3, d.lgs.n.585/1993** secondo il quale: “L'istanza di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”

<sup>118</sup> Articolo introdotto dall'art.16, della l.n.335/1995.

<sup>119</sup> Per effetto dell'attribuzione alla Covip, in luogo del Ministro del lavoro, della competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, si deve ora fare riferimento all'autorizzazione rilasciata dalla Covip.

---

<sup>112</sup> Comma introdotto dall'art. 15, comma 5 della l.n. 335/1995 e modificato dall'art.3, comma 119 della l.n.350/2003.

<sup>113</sup> **L'art.3, comma 120 della l. n.350/2003** dispone che: “*Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n.124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.*”

<sup>114</sup> Comma introdotto dall'art.15, comma 5 della l. n. 335/1995.

<sup>115</sup> La Corte Costituzionale con ordinanza 5-9 luglio 1999 n.289 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.18, comma 8-*quinquies* del d.lgs.124/93.

<sup>116</sup> **L'art.64, comma 1, della l. n. 144/1999** dispone che: “*Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo*

da lire dieci milioni<sup>120</sup> a lire cinquanta milioni<sup>121</sup>. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da [sei mesi a tre anni].

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire [cinque milioni<sup>122</sup> a lire trenta milioni<sup>123</sup>. ]

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da [lire cinque milioni<sup>124</sup> a lire trenta milioni<sup>125</sup>]

5-bis.<sup>126</sup> Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale<sup>127</sup>.<sup>128</sup> Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni<sup>129</sup>.

## Art. 19.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<sup>127</sup> **L'art. 26, comma 4 della l. n. 262/2005** dispone che: "Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'art. 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni".

<sup>128</sup> Ai sensi del combinato disposto degli artt.133, comma 1 lett. l) e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.104/2010 entrato in vigore il 16 settembre 2010, le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, adottati dalla COVIP sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, TAR del Lazio – sede di Roma.

<sup>129</sup> **L'art. 16 della legge n.689/1981, comma 1, primo periodo** dispone che: " E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."

<sup>120</sup> Pari a euro 5.164.

<sup>121</sup> Pari a euro 25.822.

<sup>122</sup> Pari a euro 2.582.

<sup>123</sup> Pari a euro 15.493.

<sup>124</sup> Pari a euro 2.582.

<sup>125</sup> Pari a euro 15.493.

<sup>126</sup> Comma introdotto dall'art.58, comma 8, lett. d) della l. n.144/1999.